C/2025/928

17.2.2025

Ricorso proposto il 27 dicembre 2024 – Menacho/Commissione

(Causa T-679/24)

(C/2025/928)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Manuela Menacho (Alicante, Spagna) (rappresentante: D. Grisay, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— ricevere la presente domanda di annullamento / responsabilità extracontrattuale;

— dichiararla ricevibile e, di conseguenza,

— in via principale:

  — dichiarare fondato il ricorso di annullamento e statuire che il rifiuto implicito dell'Autorità che ha il potere di nomina (AIPN) del 30 settembre 2024, nonché la decisione adottata dalla Commissione europea il 14 marzo 2024 (parere di determinazione), sono nulli;

  — e rinviare il fascicolo all'AIPN affinché essa determini l'importo da restituire alla ricorrente;

— in subordine:

  — dichiarare fondato il ricorso per risarcimento danni basato sull'arricchimento senza causa;

  — condannare la Commissione a risarcire il danno finanziario subìto dalla ricorrente, valutato al giorno del deposito della presente domanda, alla somma di EUR 3 265,64 in conto capitale;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'eccezione di illegittimità degli articoli 77, paragrafo 1, e 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

   Gli articoli summenzionati prevedono che il funzionario debba prendere la decisione di trasferire i propri diritti pensionistici, accumulati nell'ambito del sistema nazionale, alla cassa delle pensioni dell'Unione europea (in prosieguo: la «CPUE») nei dieci anni successivi all'inizio della sua attività al servizio delle istituzioni dell'Unione europea. Tuttavia, soltanto al momento del pensionamento il funzionario che abbia effettuato un trasferimento può misurare correttamente la portata del suo eventuale trasferimento, in particolare a causa della regola che limita l'importo delle pensioni al 70 %. Tale regola determina quindi una differenza di trattamento rispetto al funzionario che abbia trascorso tutta la propria carriera nell'ambito del sistema europeo.

   Pertanto, le disposizioni impugnate sono illegittime: la ricorrente dovrebbe dunque poter operare una scelta consapevole sul trasferimento dei propri diritti pensionistici nazionali verso il sistema europeo al momento di andare in pensione e non prima. L'interpretazione contraria violerebbe il principio di non discriminazione.

2. Secondo motivo, vertente sulla controversia relativa alla responsabilità extracontrattuale e all'esistenza di un arricchimento senza causa a svantaggio della ricorrente.

   All'atto del trasferimento dei diritti pensionistici della ricorrente verso la CPUE, viene attuato un meccanismo di conversione. Anzitutto, l'amministrazione nazionale determina un importo in conto capitale (equivalente attuariale). Poi, la Commissione europea effettua il proprio calcolo per convertire l'equivalente attuariale nel numero di anni supplementari che saranno presi in considerazione per il calcolo dell'aliquota pensionistica del funzionario al momento del suo pensionamento.

Tuttavia, è stato constatato che, al momento del pensionamento, la ricorrente non ha ricevuto il rimborso della percentuale eccedente quella prevista all'articolo 77 dello Statuto, in quanto tale percentuale eccedentaria proviene dai contributi versati al regime pensionistico belga, che sono stati trasferiti per via di capitalizzazione alla CPUE, e di cui non si terrà conto per stabilire la pensione cui la ricorrente aveva diritto.